

# INFORMACOOP

## AGRICOLTURA

*in collaborazione con*



**SER.COOP.DE.**  
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.  
Specialisti per le Cooperative



*Informacoop Agricoltura n.7/2017*

*Giugno 2017*

### MOVIMENTAZIONE RIFIUTI AGRICOLI

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ha chiarito che il comma 9-bis dell'articolo 193 del D.Lgs, n. 152/2006 è da considerarsi in vigore ed applicabile.

Tale norma prevede che non si considera trasporto di rifiuti (e conseguentemente non sono dovuti i relativi adempimenti di compilazione formulari) la movimentazione effettuata dagli imprenditori agricoli tra fondi della stessa azienda anche qualora si debba percorrere la via pubblica e destinati a portare il rifiuto nel proprio deposito temporaneo, nonché la movimentazione del rifiuto effettuata dal socio di una cooperativa agricola dall'azienda agricola al deposito temporaneo messo a disposizione della cooperativa.

## OLIVICOLTURA: AIUTI ACCOPPIATE

La Circolare Agea n. 44438.2017 del 24 maggio 2017 definisce gli aiuti accoppiati all'olivicoltura per il 2017, le domande vanno presentate nella Domanda Unica PAC entro il 15 giugno.

Per quanto riguarda le superfici olivicole del Veneto è previsto un Premio alle superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità (art. 27, comma 5).

Per "**sistemi di qualità**" si intendono i disciplinari di produzione ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012. Ai fini del percepimento dell'aiuto è necessario che la superficie olivetata, di almeno mq 5.000, sia inclusa in un areale di produzione DOP o IGP e che l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce. Tale ultimo requisito deve essere attestato dall'Organismo di certificazione competente in un certificato che il richiedente l'aiuto deve rendere disponibile all'Organismo pagatore competente.

Collegamento alla circolare: <http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/5722205.PDF>

## LATTIERO – CASEARIO: LINEE GUIDA ETICHETTATURA

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, a seguito di alcune modifiche, ha ripubblicato le linee guida per le indicazioni in etichetta dell'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari.

Maggiori informazioni:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11193>

# AGRICOLTURA BIOLOGICA: BANCA DATI MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE

E' entrato in vigore il DM del 24 febbraio 2017 (G.U. n. 95 del 24/04/2017) che prevede l'istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e che contiene disposizioni per l'uso di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico. La banca dati sarà inserita nell'ambito del SIAN e resa disponibile dal SIB.

Obiettivo del decreto è sostenere la produzione e l'utilizzo di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa biologici e di semplificare il rilascio delle deroghe per l'utilizzo di materiale non biologico, nonché ridurre il ricorso alle deroghe.

La banca dati prevede 3 liste:

1. Rossa, elenca le specie biologiche disponibili in quantità sufficienti per le quali **non è concessa deroga**;
2. Verde, individua le specie indisponibili sul mercato in forma biologica per le quali è **concessa annualmente** una deroga generale;
3. Gialla, contiene quelle varietà non ricomprese nella lista verde o in quella rossa per le quali è necessaria una **verifica di disponibilità commerciale**, che può essere fatta solo tramite l'area riservata.

*A seguire DM del 24 febbraio 2017*

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 febbraio 2017

Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico. (17A02812)

(GU n.95 del 24-4-2017)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e s.m.i. relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e s.m.i. recante modalita' di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici»;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il reg. (CEE) n. 2092/91»;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2012, recante «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformita' ai sensi del reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni»;

Ritenuto necessario al fine di favorire la produzione delle aziende sementiere biologiche ed agevolare la conservazione della biodiversita' locale e tradizionale sostenendo l'utilizzo di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico, provvedere a:

si conteggia a partire dal reimpianto degli stessi;

b) sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa prodotti come al punto a), ma provenienti da unita' di produzione in conversione all'agricoltura biologica.

4. Il Ministero si avvale di un «Gruppo di esperti», da nominarsi con successivo provvedimento e costituito da tre rappresentanti del Ministero, tre rappresentanti delle Regioni e Province autonome designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e sei rappresentanti di associazioni di categoria, per la predisposizione e l'aggiornamento delle liste rossa e verde e per l'identificazione delle varietà equivalenti, delle categorie commerciali di una specie e delle varietà da conservazione a erosione genetica di cui all'art. 1, paragrafo 2, del presente decreto, definendone il loro posizionamento relativamente alle liste rossa e verde.

5. Ai componenti del Gruppo di Esperti, di cui al punto precedente, non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese, nel rispetto del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 e dell'art. 2, comma 7, della legge n. 4 del 3 febbraio 2011.

#### Art. 4

##### Registrazione dei fornitori e delle disponibilità

1. Il fornitore che intende commercializzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa biologici sul territorio nazionale, attraverso la BDS, direttamente o per il tramite di soggetto mandatario o delegato, si abilita ad operare nel SIB e procede alla propria registrazione all'interno della BDS.

2. Il fornitore, attraverso i servizi resi disponibili dal SIB, inserisce e mantiene aggiornate in modo continuativo, all'interno della BDS, le informazioni di cui all'art. 51, paragrafi 1 e 2, del reg. (CE) n. 889/2008.

3. Il Ministero ha facoltà di annullare la registrazione del fornitore che non provveda all'aggiornamento nella BDS della propria disponibilità di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico o provenienti da unita' di produzione in conversione all'agricoltura biologica.

#### Art. 5

##### Condizioni per il rilascio della deroga

1. La deroga annuale generale è automaticamente rilasciata per le specie o le categorie commerciali di una specie di cui alla lista verde con le modalità previste all'allegato I al presente decreto.

2. L'operatore biologico, abilitato ad operare nel SIB, qualora ricorrano una o più condizioni previste all'art. 45, par. 5 del reg. (CE) n. 889/2008, richiede, attraverso i servizi resi disponibili dal SIB, direttamente o per il tramite di soggetto mandatario o delegato, l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici per quelli non ricompresi nella lista verde.

3. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 7, del reg. (CE) n. 889/2008, la deroga è concessa al singolo richiedente per una stagione culturale alla volta.

4. La disponibilità nella BDS di sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa provenienti da un'unità di produzione in conversione all'agricoltura biologica o di varietà considerate equivalenti è ostativa al rilascio della deroga, salvo il caso previsto dall'art. 45, paragrafo 5 lett. b) del reg. (CE) n. 889/2008.

#### Art. 6

##### Procedura di gestione della BDS e di rilascio della deroga

1. La procedura di gestione della BDS e di richiesta e concessione dell'autorizzazione per l'utilizzo di sementi e di materiale di

moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico e' descritta all'allegato I del presente decreto che ne costituisce parte integrante.

#### Art. 7

##### Attivita' degli Organismi di controllo

1. Gli Organismi di controllo, nel corso delle ordinarie attivita' ispettive:

a) verificano l'effettiva sussistenza delle condizioni che hanno determinato la concessione della deroga ed il possesso da parte dell'operatore di idonea documentazione comprovante la motivazione di concessione registrata dal sistema;

b) verificano che la specie o la varieta' seminata corrisponda a quella indicata nella richiesta di deroga;

c) comunicano al Ministero ed alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il ricorso alla deroga, da parte degli operatori, nel caso di specie e varieta' elencate nella lista verde di cui all'art. 3, par. 1, lett. b) del presente decreto.

#### Art. 8

##### Relazione di sintesi e dati statistici

1. Il SIB, attraverso apposite funzioni informatiche, registra i quantitativi, suddivisi per specie e varieta', di sementi per i quali e' stato concesso l'impiego in deroga anche a fini statistici ed il Ministero trasmette alla Commissione e alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano una relazione di sintesi, ai sensi dell'art. 55 del reg. (CE) n. 889/08.

#### Art. 9

##### Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e relativamente agli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 si applica con decorrenza 1° gennaio 2018.

2. A decorrere dalla data di applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 del presente decreto, l'art. 7 punto 5) e l'all. 5 del decreto 27 novembre 2009 n. 18354 sono abrogati.

#### Art. 10

##### Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 574.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2017

Il Ministro: Martina

Allegato I

Procedura di gestione della BDS

Inserimento delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con metodo di produzione biologico o provenienti da unita' produttive in conversione all'agricoltura biologica da parte dei fornitori e rilascio della deroga per l'utilizzo, da parte degli operatori biologici, di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con metodo di produzione biologico.

I servizi resi disponibili dal SIB per la procedura descritta nel presente allegato constano di un ambiente pubblico (consultazione) per il controllo delle liste Verde e Rossa e di un ambiente riservato (gestione) raggiungibile tramite apposite credenziali di accesso per tutte le altre operazioni.

Il Ministero, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Organismi di controllo sono autorizzati all'accesso dell'ambiente riservato della BDS per le rispettive competenze di vigilanza e controllo.

Le procedure informatiche di cui al presente allegato descritte nel relativo manuale d'uso disponibile presso l'apposita sezione all'indirizzo web <http://mipaaf.sian.it>

#### 1. Registrazione in BDS dei fornitori

L'operatore, iscritto nell'elenco di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, per registrarsi nella BDS, deve essere notificato nel SIB come produttore vegetale (Av), e/o preparatore (B), e/o importatore (C) di sementi e/o vivaista «s».

Il venditore, che commercializza sementi e/o materiale di moltiplicazione vegetativa biologici preconfezionati, anche se non iscritto nell'elenco di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, puo' registrarsi nella BDS come venditore di sementi e/o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con metodo di produzione biologico.

Le procedure di iscrizione alla BDS sono rese disponibili dal SIB e descritte nel relativo manuale d'uso disponibile presso l'apposita sezione all'indirizzo web <http://mipaaf.sian.it>

Trascorsi 30 giorni, senza che la domanda di registrazione sia stata rifiutata dal Ministero, i fornitori sono registrati all'interno della BDS.

#### 2. Registrazione delle disponibilita' ed aggiornamento della banca dati

Il fornitore registra la propria disponibilita' di sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con metodo di produzione biologico o provenienti da unita' produttive in conversione all'agricoltura biologica e mantiene aggiornata la BDS.

I fornitori rispondono tempestivamente alle richieste di disponibilita' trasmesse automaticamente dalla BDS tramite posta elettronica ordinaria o certificata, fornendo le dovute informazioni, anche di tipo commerciale.

#### 3. Gestione delle liste

Il Ministero, supportato dal gruppo di esperti, di cui all'art. 3 comma 4 del decreto, redige e aggiorna almeno annualmente le liste rossa e verde (specie ed eventuali categorie commerciali di una specie) e le liste di varieta' equivalenti per le specie di maggiore interesse.

L'aggiornamento delle liste sopracitate, valevoli per l'anno solare successivo, avviene entro il 30 settembre di ogni anno.

Tali liste sono in consultazione pubblica sul SIB.

#### 4. Richiesta aggiornamento delle liste

I fornitori, sulla base della propria conoscenza del mercato nazionale delle sementi e dei materiali di moltiplicazione vegetativa, possono richiedere al Ministero la modifica delle liste.

Tali richieste, devono pervenire al Ministero entro il 30 giugno di ogni anno, al fine di consentire al gruppo di esperti di valutare le proposte ed eventualmente aggiornare le liste valevoli per l'anno solare successivo.

#### 5. Verifica da parte dell'operatore della disponibilita' di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con metodo di produzione biologico o provenienti da appezzamenti in conversione.

L'operatore biologico, al fine di identificare un possibile fornitore, almeno 10 giorni prima della semina, interroga la BDS

inserendo le seguenti informazioni:

- specie/varietà di cui intende rifornirsi;
- tempi limite di consegna;
- specifiche tecniche qualitative;
- quantitativo necessario.

A seguito dell'interrogazione della BDS si può verificare che:

a) la specie o la tipologia commerciale cui appartiene la varietà richiesta sono incluse nella lista Rossa.

La BDS, a seguito della interrogazione, rende visibile la lista dei potenziali fornitori della varietà o di varietà equivalenti di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con metodo di produzione biologico o provenienti da appezzamenti in conversione.

La BDS consente all'operatore, tramite apposita abilitazione al SIB, di inviare automaticamente una preliminare richiesta di acquisto ai fornitori individuati corredata delle informazioni indicate al primo capoverso del presente paragrafo.

A seguito delle risposte dei fornitori, l'operatore decide quale fornitore contattare per concludere, privatamente, la transazione commerciale.

Qualora non si possa concludere la transazione commerciale, nei casi previsti dall'art. 45, par. 5, lett. b) del reg. (CE) n. 889/2008, all'operatore è consentito di ottenere il rilascio della deroga dalla BDS che, contemporaneamente, trasmette un messaggio di allerta all'Organismo di controllo dell'operatore al fine di assicurarne la successiva azione di verifica e controllo di cui all'art. 7 del decreto.

b) la specie/varietà richiesta è inclusa nella lista Verde

La BDS evidenzia che per le specie/varietà incluse nella lista verde è concessa automaticamente la deroga all'uso di semente e materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici per l'anno solare in corso.

L'operatore è tenuto a stampare la lista verde relativamente alla presenza delle specie/varietà di proprio interesse a comprova della consultazione effettuata.

L'Organismo di controllo, nel corso delle attività descritte all'art. 7 del presente decreto, provvede attraverso apposita funzionalità della BDS alla comunicazione al Ministero e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del ricorso alla deroga da parte dell'operatore controllato.

c) la specie richiesta è inclusa nella lista Gialla

La BDS, a seguito della interrogazione, rende visibile la lista dei potenziali fornitori della varietà o di varietà equivalenti di sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa biologici o provenienti da appezzamenti in conversione.

La BDS, consente all'operatore di inviare automaticamente una preliminare richiesta di acquisto ai fornitori individuati corredata delle informazioni indicate al primo capoverso del presente paragrafo.

A seguito dell'invio della richiesta si possono verificare 2 circostanze:

1) nessun fornitore conferma, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della richiesta:

- la disponibilità alla vendita della varietà o di varietà equivalenti;

- la possibilità di effettuare la consegna in tempo utile per la semina;

- le specifiche tecniche qualitative;

- il quantitativo necessario.

in tal caso all'operatore è consentito di ottenere dalla BDS il rilascio della deroga.

2) uno o più fornitori, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della richiesta, confermano:

- la disponibilità alla vendita della varietà o di varietà equivalenti;

- la possibilità di effettuare la consegna in tempo utile per la semina;

- le specifiche tecniche qualitative;

- il quantitativo necessario.



in tal caso l'operatore deciderà quale fornitore contattare per concludere, privatamente, la transazione commerciale.

Qualora non si possa concludere la transazione commerciale, nei casi previsti dall'art. 45, par. 5, lett. b) del reg. (CE) n. 889/2008, all'operatore è consentito di ottenere il rilascio della deroga dalla BDS che, contemporaneamente, trasmette un messaggio di allerta all'Organismo di controllo dell'operatore al fine di assicurarne la successiva azione di verifica e controllo di cui all'art. 7 del decreto.

d) la specie/varietà è richiesta per scopi di ricerca e sperimentazione o conservazione

La BDS consente all'operatore di ottenere il rilascio della deroga per l'utilizzo di sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici nei casi previsti all'art. 5, paragrafo 2, del decreto. La BDS contemporaneamente trasmette un messaggio di allerta all'Organismo di Controllo dell'operatore al fine di assicurare la successiva azione di verifica e controllo di cui all'art. 7 del decreto.

istituire una banca dati informatizzata che comprenda le sementi, i tuberi semi di patata ed il materiale di propagazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico;

definire liste di equivalenza varietale, per determinate specie, al fine di garantire un impiego preferenziale delle sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa biologici e ridurre il numero di deroghe rilasciate, senza determinare pregiudizio per l'operatore;

semplificare la procedura necessaria al rilascio delle deroghe all'impiego di sementi, tuberi semi di patate e materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico;

Ritenuto opportuno inserire la banca dati delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa biologici nell'ambito del portale dei servizi realizzati dal Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN;

Sentito il tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica di cui al decreto ministeriale n. 631 del 9 aprile 2013 nella riunione del 29 ottobre 2015;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 29 settembre 2016.

Decreta:

Art. 1

#### Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina in conformita' ai reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008:

a) la gestione di una banca dati informatizzata per l'inserimento e la verifica della disponibilita' commerciale di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico, di seguito «BDS»;

b) il rilascio della deroga per l'impiego di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico, di cui all'art. 45, paragrafo 1 lett. b) del reg. (CE) n. 889/2008;

c) l'attivita' di verifica dell'esistenza delle condizioni necessarie per il rilascio della deroga svolta dagli Organismi di controllo.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «BDS»: sistema informatico, reso disponibile dal Sistema informativo biologico, di seguito SIB, contenente l'elenco delle specie e varietà di sementi e/o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico o provenienti da unità di produzione in conversione all'agricoltura biologica disponibili sul mercato nazionale e relativi fornitori;

b) «categorie commerciali di una specie»: varietà o gruppi di varietà che, per caratteristiche agronomiche, fenotipiche, produttive e commerciali sono tra loro simili ed omogenee e pertanto riconducibili ad un'unica tipologia o categoria di prodotto;

c) «fornitori di sementi e/o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico», di seguito «fornitori»:

gli operatori biologici iscritti nell'elenco di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, registrati come tali nella BDS;

i venditori che trattano sementi e/o materiale di moltiplicazione vegetativa biologici preconfezionati, registrati come tali nella BDS, anche se non sono operatori biologici;

d) «materiale di moltiplicazione vegetativa»: barbatelle, marze, astoni, talee, gemme, plantule ottenute in micropropagazione, zampe di asparago, carducci e ovoli di carciofo, bulbi, rizomi, funghi, piantine frigo-conservate e stoloni o cime radicate di fragola, piantine di ortive se destinate a fungere da pianta porta-seme;

e) «sementi»: le sementi e i tuberi-seme di patata;

f) «varietà equivalenti»: insieme di singole varietà di una specie che, per caratteristiche agronomiche, fenotipiche, produttive

e commerciali sono tra loro sostituibili senza arrecare potenziale danno all'agricoltore;

g) «varietà da conservazione»: insieme di varietà, popolazioni, ecotipi, cloni e cultivar di specie di piante agrarie ed ortive autoctone o non autoctone (purche' integratesi negli agroecosistemi locali e regionali), minacciate da erosione genetica, coltivate sul territorio nazionale o conservate presso orti botanici, istituti sperimentali o di ricerca e banche del germoplasma, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico.

3. Le disposizioni di cui all'art. 45, paragrafi dal 2 al 9 e all'art. 48 del reg. (CE) n. 889/08 si applicano anche al materiale di moltiplicazione vegetativo.

## Art. 2

### Autorità competenti

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, Ufficio agricoltura biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali, di seguito «Ministero» e' l'Autorità competente, ai sensi degli artt. 45 e 48 del reg. (CE) n. 889/2008, per la gestione della BDS e per il rilascio dell'autorizzazione all'uso di sementi e/o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico.

## Art. 3

### Banca dati

1. La BDS e' gestita dal Ministero attraverso i servizi resi disponibili dal SIB ed e' accessibile dall'indirizzo web <http://mipaaf.sian.it> o dai sistemi informativi regionali ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 154 del 2016.

2. Le specie o alcune categorie commerciali di una specie di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico sono distinte all'interno della BDS in tre liste di appartenenza:

a) lista rossa: elenca le specie o le categorie commerciali di una specie disponibili in quantità sufficienti sul mercato nazionale, per le quali non e' concessa deroga, salvo il caso previsto all'art. 45, par. 5, lett. b) del reg. (CE) n. 889/2008, consultabile in ambiente pubblico presso il SIB;

b) lista verde: elenca le specie o le categorie commerciali di una specie indisponibili sul mercato nazionale e per le quali, ai sensi dell'art. 45, par. 8 del reg. (CE) n. 889/2008, e' concessa annualmente una deroga generale, consultabile in ambiente pubblico presso il SIB;

c) lista gialla: contiene l'elenco di tutte le varietà delle specie non ricomprese sub a) e b) per le quali e' necessario, tramite la BDS con accesso in area riservata, effettuare una verifica di disponibilità commerciale per la successiva eventuale concessione della deroga ai sensi dell'art. 45, par. 5 del reg. (CE) n. 889/2008. In ambiente pubblico e' consultabile esclusivamente l'elenco di tutte le varietà delle specie non ricomprese nelle liste rossa e verde e non e' verificabile la disponibilità commerciale delle stesse varietà.

3. Nella BDS sono inserite dai fornitori le disponibilità di:

a) sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa provenienti da appezzamenti biologici e prodotti, ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, lett. i, del reg. (CE) n. 834/2007, rispettivamente da piante madri o piante genitrici coltivate secondo le norme dell'agricoltura biologica per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi. Nel caso di specie a bulbo, tubero o radice nuda per le quali la produzione di seme comporta il reimpianto del bulbo, del tubero o della radice nuda, il ciclo vegetativo svolto secondo le norme dell'agricoltura biologica

## VITIVINICOLO: ESONERO TENUTA REGISTRI

L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) con circolare n. 4152 del 28 marzo 2017, ha fornito taluni chiarimenti relativamente ai rivenditori al minuto ed ai punti vendita delle cantine che non sono obbligati alla tenuta del registro.

Per rivenditori al minuto si intende chi esercita professionalmente un'attività commerciale che ha oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi.

L'ICQRF precisa che tali rivenditori al minuto e tali punti vendita delle cantine possono effettuare vendite, oltre che a privati consumatori, anche ad altri operatori professionali assimilati dalla Legge a consumatori/utilizzatori finali, quali ristoranti, bar, enoteche, ospedali, mense ed altre collettività analoghe, ferme restando le norme in materia fiscale e di commercio.

A seguire la circolare.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO  
ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI  
PREF III

*Posiz.* ..... **28/6** .....

Ai Direttori degli Uffici territoriali  
LORO SEDI

e p.c. agli Uffici PREF I, II e IV  
LORO SEDI

Alla Direzione generale per il  
riconoscimento degli organismi di  
controllo e certificazione e tutela del  
consumatore  
SEDE

Alla Direzione generale delle politiche  
internazionali e dell'Unione europea  
SEDE

Alle Associazioni ed Organizzazioni di  
categoria  
LORO SEDI

Oggetto: chiarimenti sui rivenditori al minuto e dei punti vendita delle cantine non obbligati  
alla tenuta dei registri (art. 22, 37 e 38 del Reg (CE) n. 436/2009).

Sono pervenuti a questa Amministrazioni centrale richieste di chiarimenti in merito  
all'oggetto e, in particolare, circa l'eventuale possibilità di esonero dalla tenuta del registro da  
parte di "rivenditori al minuto" e di "punti vendita" che effettuano vendite oltre che a  
consumatori privati anche ad altri operatori professionali quali bar, enoteche, ristoranti e simili.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

L'art. 37 del Reg. (CE) n. 436/2009, di seguito Regolamento, prevede che non siano  
soggetti all'obbligo della tenuta dei registri i rivenditori al minuto e i rivenditori di bevande da  
consumare esclusivamente sul posto.

Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, per rivenditori al minuto si intendono le persone  
fisiche o giuridiche, o le associazioni di tali persone, che **esercitano professionalmente  
un'attività commerciale** avente ad oggetto la **vendita diretta al consumatore di piccoli  
quantitativi** determinati da ciascuno Stato<sup>1</sup>. Sono esclusi coloro che utilizzano cantine  
attrezzate per il magazzinaggio ed eventualmente impianti per il condizionamento dei vini in  
grosse quantità o che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi.

<sup>1</sup> Il DM 20 marzo 2015, 293, all' art. 2, c. 1, lettera i), ha previsto che per "piccoli quantitativi" si intendono le vendite di:

- ✓ vini e di mosti parzialmente fermentati, anche confezionati dal rivenditore stesso, in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con l'ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri,
- ✓ mosto concentrato e mosto concentrato rettificato regolarmente confezionati da terzi inferiori o pari, per singola cessione, a 5 litri oppure a 5 chilogrammi.

L'art. 38, p. 2, ultimo comma, del Regolamento, inoltre esonera dalla tenuta del registro vitivinicolo anche i punti di vendita al minuto **adibiti alla vendita diretta al consumatore finale**<sup>2</sup> e riforniti da uno o più depositi centrali (possono trattarsi anche di stabilimenti enologici) ad essi appartenenti. Le consegne destinate a tali punti di vendita, che operano come rivenditori al minuto, sono registrate tra le uscite.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 1, comma 2 – lett. e), del D.lgs. 109/92 per *consumatore* si intende “*il consumatore finale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe*”. Inoltre, il Regolamento, nelle disposizioni in esame, quando si riferisce al “consumatore” (art. 22) e “consumatore finale (utilizzatore finale<sup>2</sup>)” (art. 37), non sembra intendere soltanto quello privato. Infatti, quando ha inteso riferirsi a tale figura ha utilizzato lo specifico termine “consumatori privati” (vedasi l'art. 11 relativo all'esonero dalla presentazione della dichiarazione di giacenza).

Pertanto, si ritiene che i rivenditori al minuto e i punti vendita in questione, ai fini dell'esonero dal registro vitivinicolo e fatte salve le norme in materia di commercio e fiscale, possano effettuare vendite oltre che a privati consumatori anche ad altri operatori professionali assimilati a consumatori/utilizzatori finali<sup>2</sup> (ristoranti, bar, etc.), sempre che siano rispettati tutti i presupposti richiesti dal Regolamento e dal DM 20 marzo 2015, 293 per la figura di rivenditore al minuto.

Oreste Gerini  
Direttore generale



---

<sup>2</sup> Nel testo in inglese del Regolamento “*end user*” e non “*final consumer*” come in genere viene indicato il consumatore finale

Gli articoli e le informazioni riportate sul presente documento sono prodotti in stretta collaborazione con lo Sportello In Campo di Confcooperative Belluno e Treviso.

Per maggiori informazioni chiamaci allo 0422/910936 o scrivici a

[incampo.blv@confcooperative.it](mailto:incampo.blv@confcooperative.it).

Puoi trovarci anche su Facebook:

